



CITTÀ DI LECCE

DETERMINAZIONE N. 1600
Data di registrazione 30/06/2021

Settore 10 - Innovazione Tecnologica, Agenda Digitale e Open Data - Attività Economiche e Produttive, Servizi alle Imprese

OGGETTO: PROCEDURA PER IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI AREE PUBBLICHE IN SCADENZA ENTRO IL 31 DICEMBRE 2021, AI SENSI DELL'ART. 181, COMMA 4-BIS, DEL DECRETO LEGGE N. 34/2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 77/2020- AGGIORNAMENTO TERMINE FINALE DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE AI SENSI DELLA LEGGE 21 MAGGIO 2021 N. 69 DI CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGGE 22.03.2021, N. 41 - ARTICOLO 26- BIS ; PRESA ATTO E CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO PER IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI AREE PUBBLICHE - (COD. P.E.G. : 3.2.M.1)

Istruita da: Dr. Adriano Migali – Funzionario Amm.vo

Visto il Decreto Sindacale n. 5 del 31 marzo 2021 di conferimento dell'incarico di Dirigente fino al 31 marzo 2024

Premesso che:

- l'art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77, stabilisce che “Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività”;
- il Ministro dello sviluppo economico, con decreto del 25 novembre 2020, pubblicato sul proprio sito istituzionale, ha approvato le predette linee guida;
- in attuazione del menzionato art. 181, comma 4-bis, il punto 13 delle linee guida stabilisce che spetta alle Regioni definire, con propri provvedimenti attuativi, le modalità di rinnovo delle suddette concessioni, secondo le linee guida medesime e sentite le associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale e l'ANCI regionale;
- ai sensi del punto 14 delle linee guida, in ragione dello stato di emergenza sanitaria causato dalla diffusione del virus Covid-19, le Regioni e i Comuni, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti territoriali, possono prevedere il differimento dei termini di conclusione dei procedimenti, per un periodo massimo di sei mesi per il rilascio delle concessioni rinnovate,

consentendo agli operatori economici di proseguire l'attività nelle more della conclusione delle procedure amministrative;

- con deliberazione della Giunta regionale n. 1969 del 07/12/2020, la Regione Puglia ha emanato le procedure per il rinnovo delle concessioni per il commercio su area pubblica di tipo A in scadenza entro il 31.12.2020, stabilendo, all'art. 2 l'avvio d'ufficio del procedimento;
- con determinazione dirigenziale n. 3460 del 30.12.2020 Reg. Gen. n. 6027 del 30.12.2020 è stato "avviato il procedimento amministrativo per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche in scadenza entro il 31.12.2020 – art. 181, comma 4 bis D.L. n. 34/2020 come convertito con Legge n. 77/2020;
- in coerenza con quanto disposto dalle linee guida nazionali approvate con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020, pubblicato sul sito ufficiale del Ministero il 27.11.2020 ai sensi dell'art. 32, comma 1° della L. 18 giugno 2009, n. 69, si disponeva il differimento dei termini di conclusione dei procedimenti nelle more della conclusione delle procedure amministrative di verifica, e comunque non oltre il 30 giugno 2021 per il rilascio delle concessioni rinnovate, consentendo agli operatori economici di proseguire l'attività;

Preso atto che la Legge 21 maggio 2021 n. 69 di conversione, con modificazioni, del decreto Legge 22.03.2021, n. 41 - articolo 26- bis – recante ulteriori "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, commesse all'emergenza da Covid-19 (G.U. 22.03.2021, N. 70), in particolare, all'art. 26 bis - Concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche - stabilisce che "Al fine di garantire la continuità delle attività e il sostegno del settore nel quadro dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle **concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche** si applica il termine finale di cui all'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e conseguentemente **le stesse conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggior durata prevista**";

Ritenuto di dover provvedere in merito e dunque recepire quanto disposto dalla predetta Legge, conseguentemente differire il termine di conclusione dei procedimenti per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (attualmente fissato al 31 luglio 2021), ferma restando l'eventuale maggiore durata prevista, nelle more della conclusione delle procedure amministrative di verifica per il rilascio delle concessioni rinnovate, consentendo agli operatori economici di proseguire l'attività;

Dato Atto che il presente provvedimento non necessita dell'attestazione di copertura finanziaria in quanto non comporta spesa a carico di questa Amministrazione;

Visti:

- l'Art. 181, comma 4-bis, D.L. n. 34, convertito nella Legge 17 luglio 2020, n.77;
- il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 novembre 2020;
- la Deliberazione della Giunta Regionale, n. 1969 del 7 dicembre 2020;
- la Legge 21 maggio 2021 n. 69 di conversione, con modificazioni, del decreto Legge 22.03.2021, n. 41 - articolo 26- bis;
- l'art. 103 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- il D.Lgs. 31.3.1998, n. 114;
- la L.R. 16.4.2015, n. 24 e s.m.i.;
- il Regolamento Regionale 28 febbraio 2017, n. 4;
- il D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, e s.m.i.;

IL DIRIGENTE

Verificato:

- la regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio;
- il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità a leggi, statuto e regolamenti.

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto di quanto disposto dalla Legge 21 maggio 2021 n. 69 di conversione, con modificazioni, del decreto Legge 22.03.2021, n. 41 – recante ulteriori “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, commesse all'emergenza da Covid-19 (G.U. 22.03.2021, N. 70), in particolare, all'art. 26 bis - Concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche - che stabilisce “Al fine di garantire la continuità delle attività e il sostegno del settore nel quadro dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si applica il termine finale di cui all'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e conseguentemente le stesse conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggior durata prevista” al fine di costituirne parte integrante del presente provvedimento;
2. di disporre, in coerenza con quanto previsto dalla predetta Legge, il differimento dei termini di conclusione dei procedimenti per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (attualmente fissato al 31 luglio 2021), ferma restando l'eventuale maggiore durata prevista, nelle more della conclusione delle procedure amministrative di verifica, per il rilascio delle concessioni rinnovate, consentendo agli operatori economici di proseguire l'attività anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio;
3. di dare atto che il rinnovo è disposto per legge nei confronti dei titolari delle aziende intestatarie delle stesse sia che le conducano direttamente sia che le abbiano conferite in gestione previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi, di onorabilità e professionalità stabiliti dall'art. 71 del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e degli altri eventuali requisiti previsti dalle normative regionali di settore;
4. di stabilire che il rinnovo delle autorizzazioni/concessioni è rilasciato agli aventi diritto fatta salva ogni eventuale e successiva determinazione in materia, derivante dall'appartenenza dello Stato Italiano all'Unione Europea;
5. di rendere noto, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990, che il responsabile del procedimento è il Dott. Adriano Migali - Ufficio Commercio (tel. 0832/682417 – indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.lecce.it);
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990, dell'art. 1, c. 9, lett. e), della legge n. 190/2012, dei Codici, nazionale ed integrativo comunale (deliberazione di G.C. n. 65 del 12.03.2020), di comportamento dei dipendenti pubblici, per il presente atto finale non sussistono motivi di conflitto di interesse in capo al responsabile del procedimento e al soggetto che adotta e che lo stesso è conforme al piano di prevenzione della corruzione dell'ente;
7. di trasmettere il presente atto alle Organizzazioni di Categoria del commercio maggiormente rappresentative;
8. di trasmettere il presente atto al Comando della Polizia Municipale per quanto di competenza;
9. di disporre, la pubblicazione della presente disposizione, sull'Albo Pretorio, sul sito istituzionale dell'Ente nonché l'affissione presso i luoghi di svolgimento dei mercati ai fini della massima diffusione fra i destinatari e generale conoscenza.

Dirigente
Salvatore Laudisa / INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)